

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente aziendale

**Dott.ssa Monica Guarnier**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

Prot. 2172/2019

### Circolare n. 1 / 2020

Castelfranco Veneto, 13 gennaio 2020

Spett. li CLIENTI

-----  
LORO SEDI

## RITENUTE IN APPALTI E SUBAPPALTI

Al fine di combattere l'evasione, il Decreto Fiscale 2020 interviene nel D.lgs. n. 241/1997, introducendo ulteriori complicazioni nella gestione dei rapporti fra committente e appaltatore.

In particolare il Decreto introduce l'art. 17-bis, volto a perseguire i casi di omesso versamento delle ritenute da parte delle imprese assegnatarie degli appalti, prevedendo un obbligo di controllo in capo al committente.

Il comma 1 del su citato art. 17-bis, precisa che grava sul committente di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, *"tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma"*, **l'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute** *"trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.*

*Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, **con distinte deleghe** per ciascun committente, senza possibilità di compensazione"*, salve le deroghe previste al comma 5.

Al fine di consentire al committente di adempiere all'obbligo introdotto, la normativa pone in capo all'impresa appaltatrice o affidataria, nonché alla subappaltatrice nei confronti dell'appaltatrice, l'obbligo di trasmettere al committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:

1. le deleghe Mod. F24 di avvenuto pagamento per ciascun committente;
2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con indicazione di:
  - o ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
  - o l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  - o il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Gli obblighi introdotti dalla norma sono quindi duplici e speculari:

- da un lato l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice è obbligata al versamento delle ritenute operate "con distinte deleghe per ciascun committente";
- dall'altro lato il committente è obbligato alla verifica del versamento: il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. Il committente è altresì obbligato alla verifica della corretta determinazione delle ritenute.

Sul punto si evidenziano le seguenti fattispecie:

1. **il committente avanza la richiesta delle deleghe ma non riceve risposta** o scopre che i versamenti sono stati omessi o sono insufficienti: il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa, nonchè darne comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
2. **il committente non chiede all'impresa copia degli F24** utilizzati per versare le ritenute, **oppure**, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni utili alla verifica dell'esecuzione del versamento delle ritenute, **non sospende il pagamento dei corrispettivi** maturati dall'impresa per un importo pari al 20% del valore

complessivo dell'opera o del servizio (o dell'importo relativo alle ritenute non versate, se inferiore): il committente è sanzionabile, come evidenziato in seguito.

### Versamento delle ritenute

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Questi versamenti devono essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

Per tale motivo, per consentire all'impresa di effettuare i versamenti indicando nel modello F24 il committente a cui si riferiscono, è stato istituito il **codice identificativo "09"** denominato "Committente".

La risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per la compilazione degli F24 per il pagamento delle ritenute in appalti e subappalti in linea con i nuovi obblighi introdotti.

In particolare bisogna prestare particolare attenzione alla **sezione "Contribuente"**, la prima in testa al modello F24:

- nel campo "codice fiscale", è necessario indicare il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", bisogna indicare il codice fiscale del soggetto committente;
- nel campo corrispondente "codice identificativo" bisogna specificare il valore 09, specifico per il committente.

La combinazione del codice fiscale e del codice identificativo, 09, permette di individuare il committente e di effettuare il versamento delle ritenute in linea con quanto stabilito dal Decreto Fiscale 2020.

L'Agenzia precisa che i modelli "F24" compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il "cassetto fiscale" accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

### Sanzioni

Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico sarà tenuto a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime.

### Esenzione

La norma limita l'applicazione delle nuove disposizioni, laddove la subordina alla circostanza che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell'ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti in conto fiscale, per il pagamento di tributi erariali, per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

### "Durc fiscale"

Di fatto la norma introduce un "Durc fiscale" che attesterà lo stato di regolarità delle imprese appaltatrici.

La certificazione, di validità quadrimestrale che l'appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica circa la presenza dei requisiti suindicati, sarà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate in tempo utile per adempiere correttamente ai primi obblighi di versamento.

Si segnala che, in attesa della messa a disposizione della certificazione suddetta, l'appaltatore può richiedere all'Agenzia delle Entrate la propria certificazione dei carichi pendenti, ossia il documento, con validità semestrale dalla data di rilascio, che attesta l'esistenza, in capo al contribuente identificato tramite codice fiscale, di debiti fiscali relativi a Irpef, Ires, Iva, imposta di registro e altri tributi.

Il certificato carichi pendenti è rilasciato a seguito di richiesta in bollo presentata dall'interessato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta.

Si evidenzia che la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria viene rilasciato **entro 30 giorni** dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'Ufficio competente.

Si sottolinea che ad oggi non ci sono precisazioni riferite alla certificazione di regolarità fiscale: sarà un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria a chiarirne le modalità di richiesta e di rilascio.

### Vigenza

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 23 dicembre 2019, ha precisato che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 – e quindi relativamente ai versamenti effettuati nel mese di febbraio 2020 – anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1 gennaio 2020.

La prima scadenza per il pagamento delle ritenute relative al mese di gennaio 2020 è, dunque, il 17 febbraio 2020: l'Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare una certificazione in tempo utile per adempiere agli obblighi di versamento delle ritenute entro tale data.

## COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Si ricorda che le amministrazioni pubbliche, enti pubblici e aziende vigilate dallo Stato, prima di stipulare contratti relativi a servizi e forniture pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia (di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011) che consenta la verifica della sussistenza di cause di decadenza o sospensione o di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Qualora una società sia stata sottoposta alla verifica antimafia, quindi qualora un ente pubblico abbia, accedendo alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), richiesto la documentazione antimafia, **scatta l'obbligo da parte della società "verificata" di comunicare ogni variazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa entro 30**

**(trenta) giorni dal verificarsi dell'evento (art. 86 c. 3 D. Lgs. 159/2011 – Codice antimafia).**

Si ricorda che l'art. 85 del Codice antimafia, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia nei confronti di società di capitali, sottopone a verifica i seguenti soggetti (e i loro familiari conviventi di maggiore età): il direttore tecnico, il legale rappresentante, i componenti dell'organo di amministrazione, il socio di maggioranza nel caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro oppure il socio unico, i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico, i soggetti che svolgono compiti di vigilanza.

Il successivo art. 86 del Codice antimafia attribuisce all'informazione antimafia validità di dodici mesi dalla data di rilascio (fatto salvo che non ricorrano le modificazioni di cui sopra) e prevede l'obbligo per i legali rappresentanti delle società sottoposte a verifica antimafia di trasmettere alla Prefettura che ha rilasciato l'informazione antimafia, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa, copia dei relativi atti.

A titolo esemplificativo devono essere trasmesse le comunicazioni in merito a sostituzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mutamenti del socio di maggioranza nelle società con non più di quattro soci, nomine e sostituzioni di direttori tecnici (o "responsabili tecnici").

**La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 86 del Codice antimafia è severamente punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro.**

Per evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione di cui sopra, deve essere prestata la massima attenzione alle modifiche dell'assetto societario e gestionale dell'impresa effettuate nei dodici mesi successivi al rilascio dell'informazione antimafia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**